

COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 COAMNDO POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n. <u>150</u> Del 27 LUG 2017 prot. n. 33117 Del 27 LUG 2017

IL SINDACO

Premesso:

- Che con circolare protocollo n. 21231 del 12/06/2017 avente ad oggetto: "misure per il governo e la
 gestione delle pubbliche manifestazioni", la Prefettura di Agrigento invitava i Sindaci della Provincia a
 valutare la necessità di prendere provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di
 alcolici e altre bevande in bottiglie in vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica
 incolumità;
- che con ordinanza n. 136 del 17/06/2014 è stata regolamentata la somministrazione e la vendita delle bevande alcoliche e non alcoliche, poste in contenitori di vetro, nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi;
- rilevato che il fenomeno dell'abbandono di contenitori di vetro sulle aree pubbliche, in particolar modo legato al consumo di bevande alcoliche e non alcoliche, soprattutto durante le manifestazioni pubbliche, è in continuo aumento con grave nocumento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione;
- che è necessario regolamentare la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie in vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità nei restanti giorni della settimana nel periodo estivo di ogni anno e precisamente dal 1 luglio al 30 settembre nel centro storico cittadino:
- visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L.
 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- visto la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
- visto il T.U.L.P.S.:
- per i motivi di cui in narrativa;
- con i poteri attribuiti dalla legge;

ORDINA

Con decorrenza immediata, dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno:

- è vietato il consumo all'aperto di bevande alcoliche e non alcoliche poste in contenitori di vetro e lattine o altri contenitori atti ad offendere, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, nel centro storico dove si svolgono quasi tutte le manifestazioni civili e religiose del nostro Comune;
- 2. le disposizioni di cui sopra non applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate che si trovano nel centro storico;
- 3. è fatto divieto alle attività commerciali del settore alimentare a posto fisso e su aree pubbliche ed alle attività artigianali del settore alimentare di vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche poste in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, a partire dalle ore 21.00 fino alla chiusura dell'esercizio:
- 4. sarà applicata ai trasgressori, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) della somma di € 50,00 (cinquanta/00), pari al doppio del minimo edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione:
- 5. all'accertamento della seconda violazione, nell'arco dell'anno solare, del punto 1 della presente Ordinanza, il Sindaco, valutate le circostanze specifiche e la pericolosità per l'integrità fisica della popolazione, può sospendere l'attività fino a giorni dieci;
- 6. si dà atto che, in ottemperanza all'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Agrigento, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici) e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione;
- che il presente provvedimento, utilmente trascorsi i termini di pubblicazione, venga trasmesso al locale Comando di Polizia Municipale e al Prefetto di Agrigento, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/71.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE/P/O. n. 5
Comando di Polizia Municipale
Comandante Gaetano Raia

